



Rag. Luigina Andrighetti Frisoni | Consulente del lavoro | Revisore legale
Dott. Marco Frisoni | Consulente del lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza
Rag. Silvia Frisoni | Consulente del lavoro
Dott. Alessio Bisceglie | Consulente del lavoro
Dott.ssa Silvia Costa | Consulente del lavoro
Dott. Alberto Balestrini | Consulente del lavoro

Circolare n. 248 – 9 Novembre 2020

EMERGENZA “CORONAVIRUS - GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI “COVID-19” PREVISTI DAL “DECRETO RISTORI”, ULTERIORI 6 SETTIMANE

Come anticipato dalla precedente informativa di Studio ([circolare n. 243/2020](#)), il D.L. n. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”), recante misure a sostegno dei settori interessati dalle restrizioni disposte a tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto, tra le varie misure in materia di lavoro, nuovi periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa attivabili attraverso gli ammortizzatori sociali con causale “COVID-19/Coronavirus”, valevoli per la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), per l'assegno ordinario del fondo di integrazione salariale (FIS), per la cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) e per il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato (FSBA).

L'articolo 12 del D.L. 137/2020 prevede a prorogare ulteriormente gli ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per una durata massima di ulteriori nuove 6 settimane, da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16 Novembre 2020 e il 31 Gennaio 2021.

Si precisa che, al pari di quanto verificatosi con le precedenti settimane previste dal Decreto Agosto, i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati di CIG COVID-19 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 Novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane previste dal Decreto Ristori.

Da tale previsione normativa deriva che in numerosi casi il numero effettivo delle settimane in concreto richiedibile possa risultare sensibilmente inferiore.

Le ulteriori 6 settimane spettano:

- ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane di cui all'articolo 1, comma 2, D.L. 104/2020, decorso il periodo autorizzato;
- ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Così come le ultime 9 settimane previste dal D.L. 104/2020, anche le ulteriori 6 settimane del D.L. n. 137/2020, risultano essere soggette ad un possibile contributo addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari al:

- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività d'impresa successivamente al 1° Gennaio 2019. Inoltre, sono esclusi i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ai fini dell'accesso delle ulteriori 6 settimane, il datore di lavoro deve presentare all'INPS domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato che determina l'esonero.

Al termine della presente circolare si propone bozza di autocertificazione da utilizzare e rendere allo Studio per l'invio dell'istanza telematica.

In merito all'autocertificazione (da rendersi consapevolmente circa le eventuali conseguenze, anche penali, in caso di dichiarazione mendace), si ricorda che sono state anticipate opportune verifiche sulle stesse a cura sia dell'Istituto previdenziale che dall'Agenzia delle Entrate sulla base di dati ed elementi di valutazione che potranno essere oggetto di scambio.

Con riferimento al concetto di fatturato da prendere a riferimento, come noto, il concetto stesso ha significati diversi sotto l'aspetto civilistico e sotto quello fiscale. La circolare INPS n. 115/2020 si rapporta alle questioni, in modo generico, riferendosi *"agli indici di calcolo e le modalità di raffronto illustrate dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate"*.

Quest'ultima, nel corso della crisi pandemica, si è espressa con le circolari n. 9/E del 13 Aprile 2020 e n. 15/E del 14 Giugno 2020 ove ha affermato che, ai fini della determinazione del fatturato, occorre riferirsi alle operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche dell'IVA nei periodi oggetto di raffronto.

Ovviamente, per chi non ha obbligo di fatturazione, appare necessario prendere a riferimento l'ammontare dei ricavi sulla base della previsione contenuta nella circolare n. 8/E del 3 Aprile 2020.

Le domande di accesso ai trattamenti previsti dal D.L. Ristori devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Di seguito si riportano alcune **importanti indicazioni** da osservare nel momento in cui occorrerà valutare un'eventuale richiesta delle ulteriori 6 settimane:

- 1) In attesa di prossime interpretazioni e chiarimenti da parte degli enti preposti, si ipotizza che, per come è stata strutturata la norma, mettendo a disposizione 6 settimane a partire dal 16 Novembre, l'intenzione del legislatore risulta essere quella della fornitura di ulteriori periodi di ammortizzatore sociale ai datori di lavoro che, senza soluzione di continuità, hanno utilizzato l'ammortizzatore COVID-19 a partire dal 13 Luglio 2020 e che, appunto, si ritrovano alla data del 15 Novembre 2020 senza ulteriori coperture. Qualora necessitino di ulteriori interventi integrativi potranno utilizzare ora le 6 settimane che, anche se risultano disponibili fino al 31 Gennaio 2021, se fruite in modo continuativo, consentiranno di arrivare proprio fine 2020. Successivamente a tale periodo, si ipotizza, dovranno valutarsi eventuali nuovi periodi di ammortizzatori sociali con causale COVID-19 che potranno essere introdotti (come da recenti anticipazioni) dalla prossima Legge di Stabilità 2021;
- 2) A differenza di quanto verificatosi con gli ammortizzatori sociali inizialmente messi a disposizione con i precedenti D.L. n. 18/2020 e n. 34/2020, per i quali si computava l'effettivo utilizzo degli stessi ben potendo recuperare a posteriori eventuali periodi non concretamente fruiti, per espressa previsione normativa e come verificatosi con le 18 settimane introdotte dal D.L. n. 104/2020, non verrà data la possibilità di richiedere successivamente eventuali periodi "residui" non fruiti in concreto: il metodo quindi di accorpate le sospensioni per tutti i lavoratori posti in CIG non consentirà più quindi di ottimizzare la durata dell'ammortizzatore sociale;
- 3) In merito ai lavoratori destinatari dell'ammortizzatore sociale COVID-19, in base alla circolare INPS n. 115/2020, ad oggi risulta possibile richiedere le integrazioni salariali per i lavoratori assunti alla data del 13 Luglio 2020. Siccome il sopracitato D.L. n. 137/2020 non ha indicato una diversa data si presume che, come già accaduto, anche la prossima circolare INPS prevista per regolamentare le nuove istanze, potrà provvedere ad individuarla: essa potrebbe essere la data di pubblicazione del D.P.C.M. sulla limitazione o sospensione di alcune attività (24 Settembre 2020) o il 28 Settembre 2020 data di

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 137, ma si attendono indicazioni precise dall'Istituto;

- 4) Si precisa che la valutazione del ricorso alle nuove settimane ulteriori introdotte, deve essere certamente basata sul fatto che, una volta richiesti gli ulteriori periodi, resterà tassativamente preclusa la possibilità di accedere all'agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L. n. 137/2020 (c.d. "Decreto Ristori"), prevista per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione, in base alle condizioni previste dallo stesso articolo.

In merito alle realtà artigiane, si comunica che il fondo FSBA ha confermato che verranno rapidamente messe a disposizione sia le ultime 9 settimane del Decreto n. 104/2020 (fruibili nel periodo 13.07.2020-31.12.2020) che le ulteriori 6 settimane previste dal Decreto n. 137/2020 (fruibili nel periodo 16.11.2020-31.01.2021). Si segnala però che, ad oggi, il portale del fondo attraverso il quale inviare le domande non risulta ancora aggiornato, non consentendo l'invio materiale delle istanze.

Le aziende che hanno completato la fruizione dei precedenti ammortizzatori sociali e che risultano quindi interessate alla richiesta delle ulteriori 6 settimane introdotte dal D.L. n. 137/2020, anche alla luce dei termini ristretti per la predisposizione degli adempimenti necessari, sono pregate cortesemente di **contattare al più presto il proprio referente di Studio**.

Si precisa fin da ora che in caso di mancato contatto diretto, l'attività si intenderà regolarmente ripresa e non si darà luogo ad alcuna istanza di proroga "automatica" dell'ammortizzatore in corso.

Si ricorda che è possibile consultare la [circolare n. 244/2020](#), aggiornata di recente, per approfondire numerosi aspetti circa il funzionamento degli ammortizzatori sociali COVID-19.

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il profilo [LinkedIn](#) per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie

SU CARTA INTESTATA AZIENDALE

Con la presente il/la Sottoscritto/a _____, nato/a _____ il _____, C.F. _____, in qualità di legale rappresentante della ditta _____, P.IVA _____, con sede legale sita in _____ ed unità produttiva sita in _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445

in merito alla possibilità di richiedere le ulteriori n. 6 settimane di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa attraverso gli ammortizzatori sociali con causale "Emergenza COVID-19" introdotti dall'art. 12 del Decreto-Legge 28 Ottobre 2020, n. 137

DICHIARA

in base alle previsioni di cui all'art. 12, co. 4, del Decreto-Legge 28 Ottobre 2020, n. 137 che, a causa delle ripercussioni provocate dall'emergenza epidemiologica COVID-19, con riferimento al periodo Gennaio-Giugno 2019 e Gennaio-Giugno 2020, risulta verificatosi:

- riduzione del fatturato inferiore al 20%, impegnandosi quindi a versare un contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa;
- riduzione del fatturato pari o superiore al 20% ritenendosi quindi esonerato dal versamento del contributo addizionale;
- nessuna riduzione del fatturato, impegnandosi quindi a versare un contributo addizionale pari al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa;
- in alternativa, si dichiara di avere avviato l'attività di impresa in data successiva al 1° Gennaio 2019, ritenendosi quindi esonerato dal versamento del contributo addizionale.
- in alternativa, si dichiara di risultare un datore di lavoro appartenente ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Ottobre 2020 e dal D.P.C.M. 3 Novembre 2020 che hanno disposto la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive, ritenendosi quindi esonerato dal versamento del contributo addizionale.

L'Azienda

Data e luogo _____

Timbro e firma Leg. Rappresentante